Codice STS102

D.D. 18 aprile 2014, n. 72

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto in capo all'impresa SIMPLEX D.O.O. ex art 118 D.Lgs., comma 11, del 163/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO OVAL" (denominata "ZUT")";
- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;
- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;
- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;
- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.
- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto "Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO", a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;
- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite "Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata" (C.F. 02489830352) in sigla "Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.", Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 raccolta n. 4709;
- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

richiamata la Determinazione n. 108 del 23.12.2013, con la quale si è provveduto ad autorizzare l'Appaltatore ad affidare in subappalto all'impresa SCHINDLER s.p.a. (part. IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano, l'"esecuzione di Impianti Ascensori" per l'importo complessivo di € 4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA, categoria OS4, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

vista la nota prot. n. 272C/E1518/BAL/Foi del 24.02.2014 e documentazione ad essa allegata, pervenuta in data 27.02.2014, con la quale l'A.T.I. con capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa, ha richiesto l'autorizzazione all'affidamento in subappalto da parte del suddetto subappaltatore SCHINDLER s.p.a. dell'esecuzione di "Posa in opera Impianti ascensori" per l'importo complessivo di € 1.100.000,00.= compresioneri sicurezza, oltre IVA in capo all'Impresa SIMPLEX D.O.O. (part. IVA 50530083841), con sede in Jadranska 13 a Slavonski Brod (CROAZIA);

visto l'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che attesta: "è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). "... omissis

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita da:

- D.P.R. 34/2000 (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011) che prevedeva, per la categoria "OS4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione" la qualificazione obbligatoria";

- D.P.R. 554/1999 e smi (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);

considerato che gli interventi per "l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto" sono considerati ai sensi dell'art. 72, comma 2, lett. c) del D.P.R. 554/1999 (ora art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) quali "strutture, impianti e opere speciali";

richiamato l'art. 141 comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. che stabilisce che: "Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l)";

richiamato l'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che testualmente recita:

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato: omissis...

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; omissis...;

richiamato l'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che stabilisce:

- al comma 2, che: "Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) ";
- al comma 3, che ...omissis "Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice";

preso atto che in allegato alla suddetta istanza, l'Appaltatore ha provveduto all'inoltro, tra le altre cose, della richiesta prot. TM\tm001/14 del 04.02.2014 da parte dell'impresa SCHINDLER s.p.a. di autorizzazione al suddetto subappalto in capo all'impresa SIMPLEX D.O.O. relativamente all'assemblaggio in loco di n. 16 "impianti elevatori torre" di cui all'elenco dettagliato riportato nella nota medesima, nonché del contratto quadro n. 20143001SX174 del 30.01.2014 e relativi allegati A e B, sottoscritti tra le parti;

richiamata nota prot. 3059/STS102 del 07.03.2014 con la quale, in riscontro alla suddetta nota prot. n. 272C/E1518/BAL/Foi del 24.02.2014, la Stazione ha provveduto:

- a comunicare la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento delle Informazioni Antimafia che l'Amministrazione scrivente ha provveduto a richiedere ex dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. alla Prefettura di Torino;
- a richiedere la documentazione integrativa utile alla verifica dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 62 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. ed all'art. 47 D.Lgs 163/2006 s.m.i., relativamente all'Impresa subappaltatrice SIMPLEX D.O.O., non dotata di qualificazione SOA;
- a richiedere, in ordine al possesso da parte del subappaltatore straniero del DURC, anche sulla base di quanto al riguardo segnalato dalla Cassa Edile di Torino: "l'impresa estera comunitaria può dimostrare la propria regolarità fornendo alla committente dei lavori le previste certificazioni rilasciate dagli Enti nazionali di Provenienza competenti, omologhi di INAIL E INPS, ovviamente corredati di traduzione in lingua italiana", la relativa documentazione probatoria;

- a richiedere l'inoltro del contratto di subappalto in copia autentica, sottoscritto tra le parti, relativamente al cantiere in oggetto, anche ai fini delle dovute preventive verifiche di competenza della Direzione Lavori;

richiamati:

- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia 1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
- 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
- Interpello del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociali n. 24/2007 e l'Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 6/2009, nonché FAQ n. D11 pubblicata sul sito web dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che evidenziano, in ordine al possesso da parte del subappaltatore straniero del DURC, che tale obbligo per le imprese comunitarie "sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese";

vista la documentazione integrativa pervenuta in allegato a note prot. n. 447C/E1518/BAL/Foi del 24.03.2014, n. 539C/E1518/BAL/Foi del 07.04.2014 e n. 587C/E1518/BAL/Foi del 10.04.2014 atta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi;

preso atto che in allegato a nota prot. n. 587C/E1518/BAL/Foi del 10.04.2014, l'Appaltatore ha altresì provveduto all'inoltro della lettera contratto stipulata tra il subappaltatore SCHINDLER s.p.a. ed il montatore SIMPLEX D.O.O. prot. ACQ/PM/001/14/MN del 03.02.2014, sottoscritta tra le parti, per l'installazione dei n. 16 impianti ascensori Schindler nella Torre della Regione Piemonte in costruzione a Torino, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00.=, oggetto dell'istanza al subappalto in questione;

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori con nota del 15.04.2014, nella quale viene altresì attestata l'urgenza della realizzazione di dette prestazioni;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata a mezzo pec da questa Amministrazione alla Prefettura di Torino con nota prot. n. 3058/STS102 del 07.03.2014, non risultando pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente provvedimento, occorre procedere ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lg. 159/2011 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; visti gli artt. 47 e 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; visti gli artt. 62, 107 e 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, nell'ambito per la realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), aggiudicato all'A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnovo di Sotto (RE), l'affidamento ex art. 118 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte del subappaltore SCHINDLER s.p.a. (part. IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano, autorizzato con Determinazione n. 108 del 23.12.2013, per l'"esecuzione di Impianti Ascensori" - categoria OS4 -, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, o.f.e., dell'esecuzione della posa in opera di n. 16 impianti ascensori Schindler in capo all'impresa SIMPLEX D.O.O. (part. IVA 50530083841), con sede in Jadranska 13 a Slavonski Brod (CROAZIA), per l'importo complessivo presunto di € 1.100.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 37 del D.lgs n. 33/2013, trattandosi di atto non riconducile alle suddette disposizioni normative.

Il Dirigente Luigi Robino